

## REATI CORRELATI ALLA CRISI DI FAMIGLIA E AI SOGGETTI VULNERABILI: INDICAZIONI OPERATIVE E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO<sup>(\*)</sup>

di Luca Tescaroli

SOMMARIO: 1. La specificità della realtà criminale pratese, l'incremento dei delitti in materia e organizzazione dell'ufficio della Procura di Prato. Il quadro normativo: brevi cenni. – 2. La redazione della notizia di reato. – 3. Sul primo intervento e sull'acquisizione delle fonti di prova. – 4. Sulla redazione dell'annotazione di polizia giudiziaria inerente al primo intervento in occasione di liti verbali o passate a vie di fatto. – 5. Sull'acquisizione dei dati informatici. – 6. Sulle pronunce della giurisprudenza in tema di controllo giudiziario sull'acquisizione contenuti all'interno di un sistema informatico. – 7. Sull'escussione della persona offesa: indicazioni operative. – 8. Sull'impiego e sui doveri dell'assistente sociale. – 9. Sull'obbligo della denuncia e sul suo contenuto. – 10. Sulla capacità di intendere e di volere e sulla valutazione psichiatrica dell'indagato. – 11. Gli strumenti di contrasto precautelari: l'allontanamento d'urgenza, l'arresto e l'arresto in flagranza differito, l'arresto da parte dei privati, il fermo di indiziato di delitto e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. – 12. Sulla traduzione degli atti in caso di urgenza e sulle conseguenze derivanti dalla rottura del braccialetto elettronico, applicato agli indagati sottoposti a misura cautelare. – 13. L'impiego delle Forze dell'Ordine per le investigazioni sulla materia dei reati contro la famiglia e i soggetti vulnerabili.

### **1. La specificità della realtà criminale pratese, l'incremento dei delitti in materia e organizzazione dell'ufficio della Procura di Prato. Il quadro normativo: brevi cenni.**

La realtà criminale pratese, caratterizzata da una pronunciata effervescenza criminale pluridirezionale, ha dato vita a un laboratorio criminale multietnico, che incide sensibilmente su una folta compagine di stranieri di varie nazionalità presenti sul territorio. Le indagini in ordine ai reati contro la famiglia e i soggetti vulnerabili si inseriscono in questo peculiare contesto, che impone l'esigenza fondamentale di poter contare su un'attività consistente di interpretariato, che ha richiesto e sta richiedendo plurime iniziative al riguardo per individuare interpreti/traduttori/mediatori culturali a conoscenza di altri idiomi (lingue ufficiali e forme dialettali straniere: cinesi, pakistane, bangladesi, arabe, giorgiane, albanesi). Dalla predisposizione di un albo, all'avvio di una interlocuzione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università per stranieri di Siena sino all'avvio di una convenzione con la Regione Toscana, che ha finanziato per la durata di un anno centocinquanta ore mensili di interpretariato fruibile, anche con carattere d'urgenza, attingendo a risorse di un consorzio di cooperative anche attraverso il collegamento on line e al supporto dell'ambasciata e del consolato cinese che, in alcuni casi ha messo a disposizione alcuni interpreti gratuitamente. Si è proposto di effettuare

---

<sup>(\*)</sup>Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta dal dott. Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato, in occasione del Corso di formazione per la Scuola Superiore della Magistratura (D26478) tenutosi a Prato martedì 23 giugno 2026.

assunzioni tra le Forze di Polizia o, comunque, di trasferire nei reparti pratesi personale che conosca la lingua cinese.

Tali indagini impattano anche e in modo significativo sulla consistente componente italiana della popolazione che è radicata nel territorio e che costituisce la componente decisamente maggioritaria delle notizie di reato e vengono alimentate dal carcere "La Dogaia", che genera una fitta rete di condotte criminose pulviscolari, fra le quali, abusi sessuali tra detenuti e, in taluni casi, in pregiudizio di operatori sanitari che prestano il loro lavoro in seno all'istituto. Sono affiorati casi di interrelazione tra i reati nei confronti dei soggetti vulnerabili e lo sfruttamento lavorativo, nonché con i reati informatici, che in modo massivo il legislatore ha ritenuto di attribuire alle procure distrettuali, senza alcuna attività selettiva di verifica circa la funzionalità e correlazione con le attività di criminalità organizzata di tipo mafioso e/o terroristico-eversiva.

I delitti in questione sono in continua espansione nel circondario pratese (nel 2025 i fascicoli dei reati di codice rosso sono stati 471, tra noti e ignoti, a fronte di un numero pari 357 nel 2024, con un incremento dunque di 114, pari al 24,2%; nell'anno corrente alla data del 22 giugno sono stati iscritti n. 270 fascicoli, con evidente aumento rispetto al 2025) e sono emersi fatti di particolare gravità, che hanno turbato la collettività. Nel corso del 2025, per citare l'ultimo anno completo trascorso, sono emersi tre femminicidi: il 18 giugno scorso, si è concluso il processo nei confronti della guardia giurata Vasile Frumuzache, condannato all'ergastolo con l'isolamento diurno di diciotto mesi, da parte della Corte d'Assise di Firenze, per gli assassini di due peripatetiche Maria Denisa Paun (Adas), uccisa il 16 maggio 2025, e Ana Maria Andrei, assassinata il 27 luglio 2024; è in corso di celebrazione il processo di primo grado, sempre dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, nei confronti di David Morganti, per l'uccisione della madre Ana Viliani, con cinquanta coltellate, e l'incendio dell'abitazione, ove viveva con la madre stessa, provocati il 25 febbraio 2025, a Vernio, in località Montepiano.

Si è assistito, sempre nel medesimo anno, a plurimi fatti di grave violenza di genere, fra i quali:

1. il 20 maggio 2025, la professoressa Elena Spinelli di una scuola di Prato è risultata vittima di un'aggressione selvaggia (da parte del suo ex compagno, il trentacinquenne Matteo Bevilacqua, dapprima sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di atti persecutori e lesioni personali aggravate, e, poi, condannato con sentenza di primo grado del 10 febbraio 2026, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 9 maggio 2026, alla pena di tre anni di reclusione, a seguito di ammissione a giudizio abbreviato), che è stata salvata da tre stranieri che si trovavano a passare da via delle Pleiadi a ridosso del parcheggio del centro commerciale Parco Prato, dove si stava consumando la violenza;
2. l' 1 novembre 2025, un cittadino cinese ha aggredito la moglie colpendola con una mannaia, provocandole gravi lesioni;
3. il 15 dicembre 2025, il cinquantanovenne italiano Riccardo Vannucchi, sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere, è accusato di aver usato violenza sessuale nei confronti di una ventiquattrenne, dopo averla drogata, e nei

confronti del presunto autore è stato predisposto avviso di conclusione delle indagini preliminari;

4. dal primo settembre al 7 dicembre 2025, si è assistito all'aggressione nei confronti di dieci donne, da parte di un soggetto italiano.

La scelta organizzativa in seno all'ufficio ha previsto l'attribuzione dei reati in modo cumulativo sia per i fatti attribuibili agli italiani sia per quelli commessi dagli stranieri al gruppo denominato "*reati contro la famiglia e i soggetti vulnerabili*", costituito da cinque magistrati (i dottori Elena Marcheschi, Andrea Sellitto, Roberta Francia, Cristiana Taccardi e Martina Niccolini), con l'intervento per la trattazione dei procedimenti più rilevanti del Procuratore della Repubblica. Invero, tutti i magistrati togati dell'ufficio contribuiscono alle relative attività durante i turni d'urgenza, che registrano e si occupano degli interventi urgenti degli appartenenti all'Ufficio Prevenzione della Questura, delle stazioni dei Carabinieri, del Nucleo Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri, degli appartenenti alla Polizia Municipale e dei militari di Pronto intervento (Baschi Verdi) della Guardia di Finanza

Tali investigazioni sono caratterizzate da una peculiare speditezza, imposta per legge, che viene richiesta soprattutto all'ufficio del pubblico ministero e, conseguentemente, alla polizia giudiziaria e agli assistenti sociali.

Si rendono necessarie forme di coordinamento stringenti con la Procura per i Minorenni ogni qualvolta emerga un minore – che si ipotizza abbia commesso un reato in concorso con uno o più maggiorenni o strettamente collegato a fatti di competenza della Procura presso il Tribunale Ordinario, o sussista l'esigenza di tutelare minori perché persone offese e/o danneggiate – e una stretta collaborazione con la polizia giudiziaria e gli assistenti sociali.

Il percorso investigativo è segnato, va ribadito, da termini perentori per alcune tipologie di reato è previsto il rispetto di termini rigorosi per alcuni fondamentali adempimenti: escussione della persona offesa o del denunciante/querelante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (previsto dall'art 362 comma 1 ter c.p.p.) e il pubblico ministero deve decidere se inoltrare richiesta di misura cautelare entro trenta giorni.

E il rigore normativo è stato introdotto dalla legge del 19 luglio 2019, n. 69, e la normativa è stata poi modificata a più riprese, con la previsione di ulteriori adempimenti, che rispondono all'esigenza di inquadrare rapidamente il fatto denunciato, la sua fondatezza e la presenza di esigenze cautelari, da preservare mediante l'adozione di misure custodiali o coercitive ( con previsione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 362 bis c.p.p., che decorre dall'iscrizione del procedimento, entro il quale il pubblico ministero deve valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari).

Il 17.12.2025 è entrata in vigore la legge 2 dicembre 2025, n. 181<sup>1</sup>, che ha introdotto il delitto di femminicidio e previsto plurime modifiche normative innovative sul piano penalistico sostanziale e processuale e nella materia dell'esecuzione delle pene, con

---

<sup>1</sup> Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025.

previsione di un obbligo formativo per i magistrati che si occupano della materia, per rafforzare il contrasto alla violenza in pregiudizio delle donne e per la tutela delle vittime.

In questa sede verranno richiamate e analizzate, sia pure in via sintetica, alcune novità introdotte dalla legge citata, con indicazioni operative e talune soluzioni interpretative.

Si è assistito all'introduzione nel codice penale l'art. 517-bis, che prevede il delitto di femminicidio<sup>2</sup>.

Si tratta di nuova e autonoma figura di reato, una fattispecie speciale di omicidio, punita con la pena dell'ergastolo, caratterizzata:

1) dalla qualità della persona offesa, che può essere unicamente una donna;

2) dai motivi a delinquere, richiedendosi che l'omicidio sia commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio sulla vittima, in quanto donna, ovvero in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle libertà individuali della stessa. Perché si configuri il reato di femminicidio devono concorrere entrambi gli elementi su indicati: in difetto di uno dei due, non sarà ravvisabile la nuova fattispecie di omicidio. Infatti, la norma precisa che, al di fuori delle ipotesi descritte al primo periodo del primo comma, trova applicazione l'art. 575 c.p. Ne segue che, qualora la vittima sia una donna, ma l'omicidio sia stato commesso per motivi diversi da quelli contemplati dal nuovo art. 577-bis c.p. (ad es. per motivi di interesse patrimoniale) non sarà configurabile il delitto di femminicidio.

Del pari, qualora l'omicidio sia stato commesso in relazione al rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo con l'agente, ma la persona offesa sia un uomo, il reato di femminicidio non sarà configurabile: ai fini della configurabilità del delitto di femminicidio, in ossequio al principio di stretta legalità e al divieto di analogia in materia penale, è da ritenersi donna solo chi all'anagrafe è registrata come donna, ovvero è dichiarata tale a seguito di sentenza di rettificazione del sesso.

La riforma in vigore dal 17.12.2025 ha modificato l'art. 572 c.p.<sup>3</sup>. Al comma 1 della norma si è esteso il novero dei soggetti passivi del reato, prevedendo che il reato di

---

<sup>2</sup> La legge 181 /2025, ha proceduto ad inserire nel codice penale, dopo l'articolo 577, il seguente:

*<<Art. 577-bis. - (Femminicidio)- Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.*

*Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.*

*Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.*

*Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con tal una delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».*

<sup>3</sup> Ha previsto che:

1) al primo comma, dopo le parole: «O comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più

maltrattamenti contro familiari e conviventi risulta integrato anche quando è commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente, allorché quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

La modifica apportata all'art. 572 c.p., mediante l'inserimento del nuovo quinto comma, introduce una circostanza aggravante, ad effetto speciale, comportante l'aumento di pena da un terzo alla metà, qualora il fatto sia stato commesso, alternativamente:

- come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Sono gli stessi motivi a delinquere che caratterizzano il nuovo delitto di femminicidio.

La legge 181/2025 ha introdotto una nuova forma di confisca disciplinata dall'art. 572 bis c.p.<sup>4</sup>. È utile evidenziare che l'art. 572-bis c.p., a differenza dell'art. 240, comma 3, c.p., non prevede che la disposizione relativa alla confisca obbligatoria non si applica "... se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato".

La norma prevede, dunque, che vengano confiscati tutti i beni, compresi strumenti informatici, telefoni cellulari o altri dispositivi, che siano stati utilizzati, anche parzialmente, per la commissione del reato.

La riforma (art. 1) ha introdotto una circostanza aggravante, analoga a quella già introdotta nel nuovo quinto comma dell'art. 572 c.p., per ulteriori reati:

- reati di lesioni personali (art. 582 c.p.),
- lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.),
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.),
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.),
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), con l'aumento di pena da un terzo alla metà (lettera *d*, che inserisce nell'art. 585 c.p. un quarto comma che richiama i casi di cui al primo comma del medesimo articolo);
- reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter c.p., con l'aumento di pena da un terzo alla metà (lettera *e*, che inserisce nell' art. 593-ter un nuovo ultimo comma);

---

*convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;*

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

<sup>4</sup> Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

- reato di violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*, con l'aumento di pena di un terzo (lett. j, che introduce il n. 5- *ter.l* all' interno dell'*art. 609-ter*, co. 1 , c.p.);
- reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, con l'aumento di pena da un terzo a due terzi (lettera g, che inserisce nell'*art. 612-bis c.p.*, dopo il terzo comma, un nuovo quarto comma);
- reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *ex art. 612-ter c.p.*, con l'aumento di pena da un terzo a due terzi (lettera h, che inserisce nell'*art. 612-ter c.p.*, dopo il quarto comma, un nuovo quinto comma), qualora il fatto sia stato commesso, alternativamente: - come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna; - in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; - come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Trattasi di una circostanza aggravante, va ribadito, a effetto speciale per i reati di cui agli artt. 582, 583, *583-his*, *583-quinquies*, 584, *593-ter*, *612-his* e *612-ter c.p.*, e di una circostanza comune per il reato di cui all'*art. 609-his c.p.*.

Appare utile segnalare, poi, che l'*art. 1 comma 1 lettera d)* della novella prevede che all'*art. 585 del codice penale* è aggiunto, in fine, il seguente, quarto, comma: *«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

In proposito va evidenziato che il rinvio, operato con una tecnica di redazione legislativa non felice, dal nuovo quarto comma dell' articolo 585 c.p. al primo comma del medesimo articolo, mediante la locuzione *"Nei casi di cui al primo comma"*, deve intendersi riferito al titolo dei reati ivi indicati, che recita *"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584"*, e non già alle ipotesi aggravate di detti reati ivi contemplate.

Tale opzione ermeneutica, come è stato segnalato dai primi commenti alla legge, è avallata dal dato letterale, dai lavori parlamentari, da un'interpretazione di carattere sistematico, su cui non si reputa di soffermarsi in questa sede per non appesantire l'elaborato, e da una considerazione di carattere logico.

Dal punto di vista logico è stato osservato che sarebbe incoerente con l'assetto normativa, introdotto nell'ordinamento giuridico dalla novella, ritenere che l'aggravante in parola, integrata da atti di odio, discriminazione, dominio e prevaricazione nei confronti di una donna, in quanto tale, sia ravvisabile, nel caso di lesioni, mutilazione degli organi genitali, sfregio permanente del viso e omicidio preterintenzionale ai danni di una donna, solo qualora detti reati siano, a loro volta, già aggravati ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.

L'inserimento dell'aggravante in parola nell'*art. 585 c.p.* comporta, ai sensi dell'*art. 582, comma 2, c.p.*, la perseguibilità d'ufficio delle lesioni aggravate, ai sensi del quarto comma dell'*art. 585 c. p.*.

È attribuita al tribunale in composizione monocratica la competenza a trattare i procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravati ai sensi del secondo comma (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi), in precedenza di competenza del tribunale collegiale, e del quinto comma (si tratta della nuova aggravante che ricorre quando il fatto è commesso per gli stessi motivi a delinquere previsti dal nuovo art. 577-bis c.p.) del medesimo articolo 572, e di *revenge porn* (art. 612-ter c.p.).

Diversamente, diventa di competenza del tribunale in composizione collegiale il reato di cui all'art. 612 bis, aggravato ai sensi del nuovo comma 4, come introdotto dalla novella<sup>5</sup>, comportante un aumento da un terzo a due terzi della pena edittale, pari, nel massimo, a sei anni e sei mesi di reclusione, e quindi una pena superiore ai dieci anni di reclusione (art. 33-bis, comma 2, c.p.p.).

La legge 181/2025 è intervenuta anche sull'art. 267, al comma 3, c.p.p., aggiungendo un ulteriore periodo, con il quale si introduce una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione, prevedendo che la disposizione ivi contenuta in tema di durata delle intercettazioni (secondo cui la durata complessiva delle intercettazioni non può superare i 45 giorni, fatta salva l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per una durata superiore giustificata da elementi specifici e concreti, che devono formare oggetto di espressa motivazione) non si applica quando si procede per il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), nonché per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati ai sensi dell'art. 572, quinto comma, c.p., lesioni personali, mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e omicidio preterintenzionale aggravati ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p., interruzione di gravidanza non consensuale aggravata ai sensi dell'art. 593-ter, sesto comma, c.p., violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1, c.p., atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 612-bis, quarto comma, c.p. e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti aggravata ai sensi dell'art. 612-ter, quinto comma, c.p., quando, cioè, il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> “La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.”

<sup>6</sup> “3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577 bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593 ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612 ter, quinto comma, del codice penale.”

È stato osservato come il generico riferimento ai delitti aggravati di cui all'art. 585, comma 4, c. p. comprenda, in astratto, anche il reato di lesioni che, se aggravato solo ai sensi di tale norma, non consente, per limiti edittali, le intercettazioni.

Pertanto, la norma su indicata deve essere interpretata nel senso che per i reati indicati nel quarto comma dell'art. 585 c.p., per i quali sono comunque consentite le intercettazioni qualora aggravati ai sensi del medesimo quarto comma dell'art. 585 c.p., non si applica la previsione di cui al terzo periodo del 3° comma dell' art. 267 c.p.p.; quindi, nel caso del reato di cui all' art. 582 c.p., qualora lo stesso sia già aggravato ai sensi degli artt. 576 e 585, comma 1, c.p., laddove ricorra anche l'aggravante di cui all'art. 585, comma 4, c.p. – di cui si tiene conto ai sensi dell' art. 266, comma 1, lettera a), c.p.p. –, le intercettazioni sono consentite e non incontrano il limite dei 45 gg. previsto dall' art. 267, 3° comma, 3° periodo, c.p.p..

## 2. La redazione della notizia di reato.

Riveste carattere centrale l'articolo 347 c. p. p., il quale prevede che *“Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357].*

*2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [349], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].*

*2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.*

*3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter<sup>7</sup>, 609 quater<sup>8</sup>, 609 quinquies<sup>9</sup>, 609 octies<sup>10</sup>, 612 bis<sup>11</sup> e 612 ter<sup>12</sup> del codice penale, ovvero dagli articoli 582<sup>13</sup> e 583 quinquies<sup>14</sup> del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,*

---

<sup>7</sup> L'art. 609-ter aggrava la violenza sessuale.

<sup>8</sup> L'art. 609-quater c.p. punisce il compimento di atti sessuali con un minore in assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità. Qui il legislatore punisce l'atto in sé, presumendo che il minore non abbia ancora la maturità per prestare un valido consenso

<sup>9</sup> L'art. 609 quinquies c. p. punisce la corruzione di minorenni: compie atti sessuali in presenza di una persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere.

<sup>10</sup> L'art. 609 octies c. p. punisce la violenza sessuale di gruppo.

<sup>11</sup> L'612 bis c. p. punisce gli atti persecutori.

<sup>12</sup> L'art. 612 ter c. p. punisce la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti

<sup>13</sup> L'art. 582 c. p. punisce il delitto di lesioni personali dolose.

<sup>14</sup> L'art. 583-quinquies punisce il delitto di Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

*primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.*

*4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia."*

Tra gli elementi essenziali va indicato come si è verificato l'agito, la struttura oggettiva e soggettiva del reato (occorre fare riferimento agli elementi costitutivi delle fattispecie per come ricostruiti dalla giurisprudenza), chi era presente, i mezzi impiegati, se ci sono stati pregressi interventi, generalizzare le persone coinvolte e, in particolare, la persona offesa e il presunto indagato, indicare data di nascita e residenza.

Gli altri elementi sino ad allora raccolti sono le fonti di prova:

- 1) dichiarazioni della persona offesa (la testimonianza della vittima è spesso la prova principale nei reati sessuali e di violenza di genere, poiché i fatti avvengono solitamente in assenza di testimoni diretti, e *per tale è molto importante individuarne i riscontri*. Si consideri che nei rapporti familiari le dichiarazioni delle vittime spesso risultano strumentali e mutevoli sulla base dell'andamento dei rapporti familiari, tant'è che si individuano, con una certa frequenza, ritrattazioni nel corso dei processi),
- 2) i referti medici che vanno collegati a episodi specifici, la documentazione psichiatrica, la documentazione redatta dagli operatori del codice rosa ed eventuali elaborati di consulenza o perizia (indispensabili per accertare eventuali lesioni fisiche compatibili con la violenza o lo stato di alterazione/incapacità della vittima al momento del fatto),
- 3) le dichiarazioni di testimoni diretti o *de relato* (es. chi ha raccolto le confidenze della vittima subito dopo l'evento o ha assistito a comportamenti sospetti),
- 4) i dati che costituiscono corrispondenza tra le vittime e gli autori delle condotte delittuose e/o persone a loro vicine (chat, messaggi o tabulati telefonici che testimoniano le fasi precedenti o successive all'abuso, registro chiamate del telefono),
- 5) i reperti biologici, rinvenibili sulla scena del crimine o sul corpo della vittima,
- 6) i dati informatici (foto, video, accessi) rilevanti per le indagini.

Se ci sono minori coinvolti, vi è la necessità di verificare subito se ci sono provvedimenti del Tribunale dei Minori o se sono seguiti dai servizi sociali.

Le denunce non vanno mai trasmesse al Tribunale dei Minorenni. Si noti che gli atti inviati a tale AG non rimangono segreti e debbono essere posti nella disponibilità degli interessati.

### **3. Sul primo intervento e sull'acquisizione delle fonti di prova.**

È utile che il contatto con il pubblico ministero di turno o con il titolare del procedimento (se conosciuto) sia immediato in questa materia che è caratterizzata da urgenza: è previsto per legge che ciò avvenga.

Vi è la necessità di descrivere bene cosa è successo, la presenza di lesioni, di danneggiamenti, la necessità di fotografare e di effettuare riprese filmate. L'esigenza di individuare nell'immediatezza i riscontri funzionali a confermare la ricostruzione dichiarativa dei fatti e i dati obiettivi rivelatori di quanto accaduto, quali fotografie, messaggi, registro chiamate del telefono con il contributo della vittima, comunicazioni social (la corrispondenza è fondamentale per descrivere i rapporti e comprendere come si sono evoluti); occorre procedere all'effettuazione delle copie forensi e va stabilito con quali criteri raccogliere i dati informatici, vi è l'esigenza di completezza per vagliare l'attendibilità della dichiarazione d'accusa. Naturalmente, è sempre il caso concreto e il fatto che devono guidare le iniziative più appropriate e aiutare a trovare la soluzione migliore sul piano investigativo. Per tale ragione, va rimarcata la necessità di una pronta interlocuzione tra PM, polizia giudiziaria e, ove necessario, gli assistenti sociali.

### **4. Sulla redazione dell'annotazione di polizia giudiziaria inerente al primo intervento in occasione di liti verbali o passate a vie di fatto.**

Frequentemente la notizia di reato scaturisce da un intervento urgente della polizia giudiziaria presso nuclei familiari nei quali si sono verificati discussioni con liti verbali o passate a vie di fatto.

In tal caso, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria intervenuta di redigere annotazioni esaustive che indichino tutte le circostanze constatate dagli operatori intervenuti, con la precisazione delle persone presenti e delle loro generalità, e degli eventuali referti medici, che, ove possibile, saranno acquisiti e trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché le fotografie di quanto è rilevante.

Anche in questo caso, prima di trasmettere gli atti in Procura, la polizia giudiziaria avrà cura di verificare se vi siano stati precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare, che in tal caso dovranno essere citati nella nota di trasmissione e, possibilmente, allegati alla comunicazione di notizia di reato.

### **5. Sull'acquisizione dei dati informatici.**

La soluzione investigativa preferibile è costituita dall'effettuazione immediata dell'acquisizione dei dati informatici con la predisposizione di copia forense, con selezione delle parole chiave da ricercare e delimitazione temporale della ricerca ove possibile sulla base delle risultanze disponibili, o attraverso la spontanea messa a disposizione degli stessi da parte dell'interessato (persona offesa, persona informata dei

fatti, ecc.). In tal caso è bene darne atto in apposito verbale, stampare la corrispondenza completa per consentire la comprensione delle interlocuzioni nel periodo oggetto delle condotte penalmente rilevanti e farne una copia informatica della stessa.

Qualora risulti impossibile nell'immediato procedere alla copia-clone (c.d. "copia forense") della memoria dei dispositivi elettronici in uso alla persona offesa o all'indagato, o a soggetti a conoscenza dei fatti, adottando tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alternazione, contenente esclusivamente i dati investigativi necessari per l'indagine (c.d. copia fine), si procederà alla creazione di una copia integrale del contenuto dei dispositivi informatici da considerarsi esclusivamente quale c.d. copia mezzo, la quale verrà posta sotto sequestro probatorio in quanto cosa pertinente al reato e nei cui confronti sarà necessario effettuare le successive attività volte alla realizzazione della c.d. copia fine secondo i criteri di rilevanza probatoria. All'esito dell'attività, si provvederà alla restituzione della c.d. copia mezzo alle persone che hanno materialmente subito la perquisizione e l'apposizione del vincolo reale, previa intesa e interlocuzione con il pubblico ministero (salva la necessità di richiedere l'emissione di un sequestro preventivo laddove all'interno dei dati vengano rinvenuti elementi che possano prostrarre o aggravare le conseguenze dannose del reato).

L'attività di effettuazione della copia forense immediata può costituire l'occasione per inoculare un captatore informatico, se si dispone di provvedimento autorizzativo.

Se nell'immediatezza non si potrà procedere all'effettuazione della copia forense si procederà successivamente con le forme dell'art. 360 o 359 c.p.p., sempre con selezione delle parole chiave da ricercare e delimitazione temporale della ricerca ove possibile sulla base delle risultanze disponibili.

## **6. Sulle pronunce della giurisprudenza in tema di controllo giudiziario sull'acquisizione contenuti all'interno di un sistema informatico.**

Il tema del controllo giudiziario sui dati contenuti all'interno di un sistema informatico, come ad esempio in un comune smartphone, si è sviluppato in Italia soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023 (cd. sentenza Renzi), a mente della quale in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico".

La questione ha assunto ancora maggiore centralità dopo la sentenza della Corte di Giustizia, 4 ottobre 2024, causa C-548/21, la quale ha affermato «... che l'accesso da parte della polizia, nell'ambito di un'indagine penale, ai dati personali conservati in un telefono cellulare può costituire un'ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti

*fondamentali dell'interessato. Tuttavia, esso non è necessariamente limitato alla lotta contro i reati gravi. Il legislatore nazionale deve definire gli elementi da prendere in considerazione ai fini di tale accesso, quali la natura o le categorie dei reati pertinenti. Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità in ciascun caso concreto, il cui esame implica una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, tale accesso deve, inoltre, essere subordinato a una previa autorizzazione da parte di un giudice o di un'autorità indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati. L'interessato deve essere informato dei motivi dell'autorizzazione non appena la comunicazione di tali informazioni non rischi più di compromettere le indagini».*

A livello interno, è opportuno ricordare le sentenze cd. “gemelle” delle Sezioni Unite nn. 23756 e 23755 del 2024, che hanno precisato che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che l'acquisizione al procedimento penale dei dati informatici avvenga attraverso un provvedimento del giudice, in quanto il sintagma “autorità giudiziaria” indica una categoria comprensiva tanto del giudice quanto del pubblico ministero. Si tratta, però, di decisioni antecedenti alla citata sentenza della Corte di Giustizia.

Non vi è dubbio che l'accesso all'insieme dei dati contenuti in un dispositivo elettronico come può essere un telefono cellulare, può costituire un'ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona interessata: tali dati, che possono includere messaggi, foto e la cronologia di navigazione su Internet, possono, se del caso, consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone, essendo taluni di essi particolarmente sensibili. Il sequestro da parte degli investigatori, su disposizione del P.M., consente di accedere a tutti i dati ivi contenuti, senza una preventiva selezione di ciò che può essere pertinente all'indagine in corso, selezione che di regola avviene in un momento successivo.

In questo quadro si segnala per la sua importanza la sentenza della Suprema Corte, Sez. 6, n.13585 del 01/04/2025, dep. 08/04/2025, la quale ha affermato due principi del tutto innovativi. In primo luogo, si è sostenuto che: 1) In tema di mezzi di ricerca della prova, l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede, secondo la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, sicché tale funzione non può essere esercitata dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale.

Il secondo principio affermato dalla Sesta sezione stabilisce che: 2) Il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto, che non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo

stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati.

La Corte di Cassazione – in un caso in cui il ricorrente deduceva l'incompatibilità della normativa interna con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con sentenza del 4 ottobre 2024 – ha ritenuto che il pubblico ministero sia qualificabile come organo amministrativo indipendente, in quanto «*autorità giudiziaria che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore idonee a garantire anche i diritti dell'indagato*» (Sez. 5, 28/01/2025, n. 8376, Longo, non mass.).

Orbene appare evidente che le due sentenze citate della Cassazione, quella della Quinta sezione e quella successiva della Sesta sezione, sono in evidente contrasto. La prima definisce il P.M. «un organo amministrativo indipendente», la seconda nega al P.M. non solo tale qualifica, ma soprattutto la natura di soggetto terzo ed imparziale. Sul punto la sentenza Sez. 6, n.13585 del 01/04/2025, è stata molto chiara, affermando che secondo la Corte di Giustizia «... il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare *«impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica [...] che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale»* (CGUE, 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur; p. 54-57)».

La sentenza evidenziata ha, perciò, concluso nel senso che: «... *l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che – secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – devono essere terzi rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia*».

Lo stesso legislatore, conscio di tali problematiche, già emerse, come evidenziato, con la sentenza della Corte cost. 170/2023, partendo dal presupposto che il sequestro dei dati contenuti nei dispositivi informatici costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, ha approvato, al momento da parte del solo Senato, un disegno di legge che mira ad apportare modifiche al codice di procedura penale proprio in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, tra i quali anche lo smartphone.

Si tratta del disegno di legge A.S. n.806 ora A.C. n.1822, che prevede l'introduzione dell'art. 254-ter cod. proc. pen., intitolato “*Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali*”. Nel D.d.L. è previsto un meccanismo procedurale piuttosto articolato e farraginoso, che, a seguito di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari, conduce all'accesso

da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero ai dati contenuti nell'apparecchio telefonico.

In estrema sintesi è previsto che, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione.

Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione. In base al comma 12 del medesimo articolo, effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione.

Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

In conclusione, il cuore e la ratio dell'intervento normativo stanno nell'individuare nel giudice terzo e imparziale, il soggetto processuale che vede autorizzare in via preventiva il sequestro probatorio dello strumento informatico, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. ed anche della C.E.D.U. a tutela del diritto fondamentale alla riservatezza della vita privata del singolo. Molte preoccupazioni per la futura efficacia e speditezza dell'attività di indagine sono evidenti.

## **7. Sull'escussione della persona offesa: indicazioni operative.**

L'escussione della persona offesa è disciplinata dall'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p.<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203<sup>(1)</sup>.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 *ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile<sup>(2)</sup>. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti

Come si è già detto, la norma impone al Pubblico Ministero di assumere personalmente le informazioni dalla persona offesa (o tramite delega motivata alla polizia giudiziaria) entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Questo specifico obbligo riguarda i delitti di violenza di genere e domestica (es. maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori).

La norma prevede tutele e procedure mirate: termine per l'audizione: la persona offesa deve essere ascoltata tempestivamente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto del termine di tre giorni non è assistito da sanzioni di nullità o inutilizzabilità processuale, ma comporta unicamente conseguenze di tipo disciplinare per il magistrato.

Se la persona offesa è minorenni o in condizioni di particolare vulnerabilità, il PM deve obbligatoriamente avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Inoltre, devono essere adottate cautele per evitare contatti con l'indagato e ripetuti traumi psicologici.

Nell'ottica di assicurare il rispetto del termine, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria di predisporre turni che consentano di eseguire tempestivamente e, comunque, nel rispetto del termine di legge, le deleghe del PM finalizzate all'audizione delle persone offese o dei denunciati.

Con riferimento a tali indagini e, in particolare, con riferimento all'escussione delle persone offese e delle persone informate sui fatti, si raccomanda alla polizia giudiziaria delegata di limitare il più possibile l'uso della subdelega, salvo nei casi in cui ciò sia inevitabile, in quanto la delicatezza della materia rende opportuna una trattazione possibilmente unitaria e non parcellizzata.

Come assumere sommarie informazioni da parte della persona offesa?

Innanzitutto, è richiesto un livello significativo di dettaglio nella descrizione delle condotte (che deve essere approfondito e non generico), e ciò qualifica la qualità del prodotto e consente di evitare la reiterazione dell'escussione. L'analiticità e i dettagli sono dati fondamentali e occorre comprendere se vi sia assenza di evidenti intenti

---

con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini<sup>(3)</sup>.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577 bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.

calunniatori o di ritorsione. Va descritta la relazione esistita ed esistente, se vi è dipendenza economica, se vi è abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte del presunto autore degli agiti, se vi siano state precedenti denunce e ritrattazioni. Occorre comprendere se vi sono procedure di separazione e/o in corso, se vi sono azioni civili in atto, il contesto in cui i fatti si sono verificati, che vanno descritti puntualmente. Va fatto rivivere nell'atto quanto accaduto.

La polizia giudiziaria che riceve oralmente una denuncia o una querela per uno dei reati previsti dalla normativa in esame, curerà la predisposizione dell'atto in maniera da ripercorrere analiticamente i fatti esposti, cercando di precisare le condotte attribuite alla persona denunciata e di contestualizzarle sul piano spaziale e temporale, al fine di consentire il corretto inquadramento giuridico e l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

In quel contesto, ove possibile, si acquisiranno dal denunciante/querelante le generalità e i recapiti telefonici delle persone informate sui fatti.

Se il querelante sporge denuncia o querela, quale rappresentante legale di altri (ad esempio quale genitore di un minore), il rappresentato non dovrà essere sentito in quella sede, dovendo il pubblico ministero valutare le modalità più opportune per la sua escussione. Il minore dovrà essere escusso solo a seguito di delega del pubblico ministero e, in ogni caso, non in presenza del genitore o, comunque, del soggetto che ne ha la responsabilità genitoriale.

A tal fine chi riceve la denuncia o la querela dovrà verificare, sulla base di quanto esposto dal querelante o dal denunciante, se la persona offesa si trovi in condizione di particolare vulnerabilità – condizione normativamente prevista e descritta dall'art 90 quater c. p. p. – che può essere desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del reato per cui si procede, se questo in particolare risulti commesso con violenza alla persona, e se la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Tale condizione implica che la persona offesa, che verrà successivamente esaminata dal pubblico ministero o su delega dello stesso, debba essere assistita in quel contesto da un esperto in psicologia o psichiatria.

La polizia giudiziaria avrà cura, inoltre, di specificare se la persona che sporge denuncia o querela sia in grado di parlare e comprendere effettivamente la lingua italiana. In caso negativo, la polizia giudiziaria dovrà reperire un interprete che non sia un familiare o un conoscente della persona offesa, onde evitare che la stessa persona assuma due ruoli incompatibili fra loro, ovvero quello di interprete e quello di persona informata sui fatti. Si segnala che è stata finanziata attività di interpretariato per un ammontare di 150 ore mensili per la durata di un anno, da parte della regione al quale si può accedere chiamando un numero dedicato, che consente di disporre con immediatezza di un traduttore/interprete anche on line.

Alla persona offesa dovranno essere rivolti gli avvisi e fornite tutte le informazioni previste dagli artt. 90, 90 bis e 90 ter c.p.p., nonché delle associazioni presenti sul territorio che si dedicano all'assistenza delle vittime di violenza di genere.

Inoltre, la polizia giudiziaria che riceve la denuncia o la querela avrà cura di verificare la sussistenza di situazioni di fatto dalle quali possa desumersi la sussistenza

di esigenze cautelari e, in particolare, il rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose e il pericolo al quale la persona offesa è esposta, per consentire al PM di effettuare le necessarie valutazioni sul punto entro il termine previsto dall'art. 362 bis c.p.p.. Si provvederà sin da subito a verificare, senza interpellare il soggetto indagato o indagabile per le condotte denunciate, i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai suoi figli o dai suoi prossimi congiunti. Si ricorda che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari spetta all'Autorità Giudiziaria, che deve essere posta nelle condizioni di conoscere i dati di fatto.

Si ricorda che quando sussiste il pericolo che si abusi delle armi legittimamente detenute, la polizia giudiziaria, prima di procedere al ritiro urgente delle armi, deve chiedere il nulla osta orale al PM di turno di urgenza. Allorché ritenga di attivare la procedura ordinaria di ritiro, la polizia giudiziaria deve formalizzare richiesta di autorizzazione per iscritto indirizzata al pubblico ministero titolare del procedimento. Per evidenti ragioni di tutela della persona offesa e di riservatezza delle indagini, la polizia giudiziaria si asterrà dal redigere verbale di identificazione dell'indagato e da ulteriori indagini quali l'esame delle persone informate sui fatti che siano state indicate dalla persona offesa nell'atto di denuncia o querela, salvo che a ciò non sia stato espressamente delegato dal pubblico ministero.

Si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che trasmettono la notizia di reato di rappresentare se, in ragione di specifici elementi di fatto, che verranno espressamente indicati, sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, al fine di consentire al pubblico ministero di valutare se sia opportuno derogare al termine di tre giorni previsto dalla legge per l'audizione delle persone offese o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Si ricorda, altresì, nell'ottica di assicurare immediata protezione alle vittime dei reati in esame, la necessità di coordinamento con i servizi sociali, con le associazioni di tutela delle vittime della violenza di genere operanti sul territorio, nonché il rispetto delle indicazioni del cd. codice rosa a cui questo ufficio ha aderito da tempo, fermo restando che gli appartenenti alla polizia giudiziaria contatteranno il pubblico ministero di urgenza in tutti i casi in cui lo ritengano necessario od opportuno, anche al di là delle espresse previsioni di legge.

Va segnalato che, ove la persona offesa dovesse essere trasferita in via di urgenza in struttura protetta o in struttura recettiva messa a disposizione dal SEUS, il nome della stessa e la sua ubicazione non dovrà essere esplicitata negli atti trasmessi in Procura, al fine evidente di tutelare l'incolumità della persona offesa.

L'escussione può essere delegata alla polizia giudiziaria, tranne nei casi indicati nel quarto c. dell'art. 612 bis c. p., vale a dire quando *“quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuale.”*

In proposito si è posta la questione se il divieto di delega, alla polizia giudiziaria, dell'audizione della persona offesa dal reato di cui all'art. 612-bis, comma 4, c.p. sia

correlato in ogni caso al titolo del reato, a prescindere dalla richiesta di audizione formulata dalla persona offesa, ovvero operi solo in presenza di quest'ultima.

Sul punto è di ausilio l'interpretazione sistematica e logica. Difatti, la circostanza che la norma che prevede la preclusione della delega, alla polizia giudiziaria, dell'audizione della persona offesa sia collocata subito dopo la norma che introduce l'obbligo di audizione di quest'ultima personalmente da parte del pubblico ministero, nel caso di richiesta della p. o. in tal senso, fatta salva l'adozione di un decreto motivato di delega alla polizia giudiziaria, e l'utilizzo, in entrambe le norme, dello stesso termine "audizione", riferito, peraltro, alla sola persona offesa, laddove, di contro, nella prima parte del comma *1-ter* dell'art. 362 c.p.p. si prevede l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, inducono fondatamente a ritenere che la preclusione della delega alla polizia giudiziaria dell'audizione della persona offesa dal reato di cui all'art. 612-bis, comma 4, c.p. sia limitata ai soli casi in cui vi sia stata una richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Deve, tuttavia, escludersi che la polizia giudiziaria – acquisita la notizia di reato, in particolare, una denuncia o una querela, per uno dei reati di cui all'art. 362, co. 1-ter, c.p.p., la cui persona offesa abbia fatto richiesta, o comunque manifestato la volontà, di essere sentita personalmente dal pubblico ministero – debba o possa, per ciò solo, esimersi dall'assumere informazioni dalla stessa, nelle more delle determinazioni del pubblico ministero in ordine alla suddetta richiesta, dal momento che, da un lato, ai sensi dell'art. 347, co. 1, c.p.p., "Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria ( .. ) riferisce al pubblico ministero ( .. ) gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova ", tra le quali va annoverata la persona offesa dal reato, e, dall'altro, la compiuta acquisizione degli elementi che concorrono a delineare la notizia di reato, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalla vittima dello stesso, consentirà al pubblico ministero di determinarsi consapevolmente in merito alla necessità, o meno, di procedere all' audizione della persona offesa nel termine previsto dalla norma, qualora ricorrano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell' interesse della stessa persona offesa.

Come porre le domande?

I quesiti dovrebbero essere posti in modo preferibilmente non suggestivo per non condizionare e inquinare il racconto. La deposizione è bene che sia video e audio registrata.

Occorre ricordare tre norme, gli articoli:

357, comma 3-ter, c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia): "*Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto*";

357, comma 3 bis, c.p.p.: se la persona informata sui fatti lo richiede, l'assunzione delle sommarie informazioni deve essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di *inutilizzabilità*.

141-bis c.p.p. (richiamato per gli interrogatori di persone in stato di detenzione. ma applicabile alle persone informate sui fatti vulnerabili): prevede la registrazione audiovisiva o fonografica per garantire la genuinità delle dichiarazioni. *“Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.*

Deve intendersi che la richiesta può provenire da ciascuna parte, quindi anche da una soltanto.

Le verbalizzazioni e le assunzioni delle denunce querele dovranno essere rigorosamente compiute con un solo soggetto alla volta e, dunque, non cumulativamente. Le persone offese e/o danneggiate e le persone informate sui fatti non possono essere assistite dai rispettivi legali durante il compimento dell’atto.

La predisposizione di successive querele provenienti dalla stessa persona, a distanza di anni, dovrà assumere la veste di autonomo atto da trasmettere in Procura, con l’indicazione dei precedenti.

## **8. Sull’impiego e sui doveri dell’assistente sociale.**

L’articolo 609 *decies* c.p. attribuisce all'autorità giudiziaria la possibilità di avvalersi per l'assistenza ai minori degli assistenti sociali, nel quadro di un rapporto di collaborazione, che dovrebbe essere sempre più rafforzato.

Il ruolo dell’assistente sociale, in via schematica, si inquadra nella figura giuridica del pubblico ufficiale. Esercita o, comunque, contribuisce, infatti, una pubblica funzione amministrativa o giudiziaria (*ex art. 357 c. p.*), ove inserito in strutture pubbliche. In ogni caso, se la sua condotta si espleta in ambito privato (se opera come libero professionista o come convenzionato con enti pubblici o privati) potrebbe assumere il ruolo di incaricato di un pubblico servizio (*art. 358 c. p.*).

Egli non è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria e non è, dunque, legato da un rapporto di dipendenza funzionale all'autorità giudiziaria, a differenza degli appartenenti alle Forze dell’ordine.

## **9. Sull’obbligo della denuncia e sul suo contenuto.**

L’art. 331 c. p. p. prevede che i pubblici ufficiali (p.u.) o gli incaricati di pubblico servizio (i. p. s.) - i quali, nell’esercizio delle loro funzioni o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio - debbano farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Non è, perciò, sufficiente limitarsi a una mera comunicazione telefonica.

Il contenuto della denuncia è previsto espressamente dall'art. 332 c. p. p.. La norma prevede che la stessa debba contenere:

- a) l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- b) l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia di reato;
- c) le fonti di prova già note;
- d) le generalità, il domicilio e quanto altra valga a identificare la persona alla quale il fatto è attribuito della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La denuncia, per fare un esempio banale, non può, quindi, limitarsi a una generica descrizione di maltrattamenti.

L'obbligo della denuncia sorge nel caso di delitto procedibile d'ufficio. L'art. 361 c. p., prevede, infatti, che le disposizioni non si applicano se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa. L'obbligo non è, quindi, sanzionato penalmente dinanzi a un delitto procedibile a querela. La violazione dell'obbligo della denuncia integra, invece, il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, di cui all'art. 361 c. p.<sup>16</sup>, solo nel caso di delitti perseguibili d'ufficio.

Per far scattare l'obbligo della denuncia è necessario che il fatto sia tale da giustificare un sospetto di punibilità. Il reato da denunciare deve essersi, quindi, profilato almeno nelle sue linee essenziali. Basta che si ravvisi il *fumus* di un reato a nulla rilevando che non siano stati indicati gli autori del reato.

Le cause di estinzione del reato o di non punibilità relative al reato da denunciare non esentano dall'obbligo perché possono essere accertate solo dall'autorità giudiziaria.

La denuncia va indirizzata al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario nel caso in cui risulti che il presunto autore della condotta sia uno o più maggiorenni di età. Nel caso di comportamenti criminosi posti in essere da minorenni, l'informativa va diretta al Procuratore della Repubblica dei Minorenni.

Non debbono in tali casi essere effettuate "doppie informative" indirizzate a entrambi gli uffici.

Solo nel caso di reati in ipotesi commessi da maggiorenni e da minorenni le denunce vanno indirizzate simultaneamente ai Procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e i Minorenni.

---

<sup>16</sup> Il P. U che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a 516 euro. Una notizia di reato può dirsi acquisita nell'esercizio quando avviene in maniera concomitante all'esercizio della funzione, a causa quando vi è un nesso di consequenzialità con la stessa. Una norma speculare è prevista per l'incaricato di un pubblico servizio dall'art. 362 c. p., con la differenza che la sanzione della multa è minore

Il ritardo, che la legge equipara all'omissione, si ha quando l'indugio è tale da nuocere in modo non irrilevante agli interessi della giustizia. L'obbligo della denuncia implica quello di denunciare la verità e, perciò, all'omissione o al ritardo equivale la presentazione di una denuncia falsa, reticente, o comunque essenzialmente incompleta. In questo caso possono concorrere delitti di falsità o di favoreggiamento (se si accetta l'idea di un favoreggiamento mediante omissione). L'applicabilità dell'art. 361 c. p. rende non possibile quella dell'art. 328 c. p., essendo norma generica rispetto alla prima.

Nel caso in cui non sia noto l'autore del reato, la denuncia va inoltrata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, a meno che non risulti che l'autore, sebbene non identificato, sia di sicuro un minore.

In ogni caso, l'assistente sociale non potrà adottare iniziative, una volta presentata la denuncia, se non previa indicazione specifica del PM minorile o ordinario, in base alla predetta competenza.

Con il Procuratore dei Minorenni è stato stipulato un primo protocollo nel 2019, che è stato aggiornato nel 2024, che ha previsto l'introduzione della segnalazione di pregiudizio nella prospettiva di migliorare l'attività di coordinamento.

La segnalazione di pregiudizio non è un atto regolamentato dalla normativa ma è il frutto di un accordo confluito nel predetto protocollo, non è una denuncia e non può, pertanto, avere il contenuto della denuncia. E va effettuata ogni qualvolta entra in gioco un minore e la Procura dei Minori viene chiamata in causa non per procedere alla trattazione di un procedimento penale.

Va posta molta attenzione al contenuto della segnalazione, che va definito in negativo e in positivo. L'atto deve essere estremamente sintetico e puntuale. Non può contenere alcun riferimento a dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, ai soggetti informati dei fatti e, più in generale, a fonti di prova. Va esclusivamente descritta la situazione di pregiudizio (senza richiamare alcuna risultanza dichiarativa o di prova), dunque, il fatto deve ridursi al dato essenziale (per fare un esempio banale, pregiudizio per il minore Tizio derivante da continui litigi dei genitori presso l'abitazione) e posti in rilievo i dati funzionali a esperire i ricorsi o a compiere gli atti di volontaria giurisdizione sulla base dello schema.

È stato predisposto un format accluso al protocollo citato.

Va segnalato come sia utile disporre degli esiti delle indagini socio assistenziali compiute dalla Procura dei Minori con l'ausilio degli assistenti sociali nell'ambito dei procedimenti di natura civilistica incardinati a tutela dei minori, ove la procura del tribunale ordinario abbia in carico un procedimento penale correlato.

## **10. Sulla capacità di intendere e di volere e sulla valutazione psichiatrica dell'indagato.**

L'art. 85 del c. p. prevede che *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”*.

*L'imputabilità è il presupposto minimo di maturità del soggetto cui può essere mosso un rimprovero per il fatto commesso, solamente in quanto sia in possesso di quel tanto di maturità mentale, cioè di capacità d'intendere e di volere, da poter discernere il lecito dall'illecito. Dalla circostanza che tale rimprovero può essere mosso solo a una persona che è in grado di autodeterminarsi, discende che l'imputabilità è a sua volta anche presupposto necessario, nonché elemento essenziale della rimproverabilità.*

L'espressione *“capacità di intendere e di volere”* indica che l'imputabilità comprende entrambe le attitudini, ovvero sia quella di intendere sia quella di volere, di

conseguenza un soggetto può dirsi non imputabile quando, essendo presente l'una, manchi l'altra e viceversa. Si deve però chiarire che il concetto di capacità d'intendere e volere è altro rispetto alla cd. *Suitas*, cioè dalla coscienza e volontà dell'azione od omissione. Difatti, mentre l'imputabilità attiene ad un modo di essere della persona riferendosi alla sua maturità psichica e alla sua sanità mentale; la *suitas* concerne il rapporto tra volere del soggetto e un determinato atto, così da poter verificare se è possibile attribuire o meno un determinato comportamento alla volontà dell'agente. Non a caso il soggetto imputabile può agire senza coscienza e volontà, basti pensare ai casi di forza maggiore o di costringimento fisico. Secondo una parte della dottrina, l'imputabilità sarebbe però da considerare come un presupposto della colpevolezza intesa in senso normativo, cioè come atteggiamento antidoveroso della volontà. La responsabilità di un soggetto postula la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento ed il potere di controllare i propri impulsi ad agire. Seguendo tale impostazione si pone il problema, quindi, di valutare se sia o meno configurabile il reato. Sul punto sono state elaborate conclusioni diverse. Alcuni autori ritengono che l'assenza di imputabilità esclude l'esistenza del reato, sicché il fatto posto in essere dal non imputabile costituisce un mero torto oggettivo. Secondo altri, invece, l'inimputabilità, pur escludendo la colpevolezza, non esclude il reato e costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena.

In caso di incapacità di intendere e volere, il giudice può applicare misure di sicurezza per i non imputabili, come il ricovero in una RIS (Riserva di Sicurezza) per i soggetti socialmente pericolosi affetti da disturbo mentale. Queste misure sono finalizzate alla cura e alla prevenzione di ulteriori reati.

Si verifica abbastanza frequentemente che l'autore di condotte violente che integrano i delitti rientranti nell'area del cd. codice rosso (i reati indicati nell'art. 362 c. 1 ter c. p. p., già citati più volte in precedenza) sia persona affetta da evidenti problematiche psichiatriche, percepibili *ictu oculi*. In tali evenienze e in tutti i casi in cui la persona sia in stato confusionale, o in stato di alterazione, o dia in escandescenze, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che intervengono di accompagnare la persona presso il pronto soccorso e di chiedere espressamente al personale medico di effettuare una visita psichiatrica in via di urgenza, per verificare la eventuale presenza di un vizio di mente totale o parziale che possa rilevare per le valutazioni conseguenti, ad esempio se si tratta di reato per cui è previsto l'arresto per decidere l'eventuale sottoposizione alla misura prevista dall'art 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura).

Anche in tal caso appare necessario il pronto contatto con il pubblico ministero.

Quest'ufficio ha in corso una interlocuzione con i responsabili del servizio di Salute Mentale Adulti di Prato per delineare le *linee guida operative inerenti alla trattazione di violenza familiare*.

Sono, in proposito, stati individuati gli *indici* di valutazione per i quali effettuare le valutazioni cliniche presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Stefano sui *soggetti autori di condotte violente rientranti nell'area del c.d. codice rosso*.

Le aree che verranno regolarmente valutate all'esame psichico dei soggetti suddetti.

Una diagnosi appropriata, sia pure puntiforme, necessita di setting adeguati che il Pronto Soccorso, al momento, non è in grado di fornire.

Tuttavia, gli elementi principali che verranno sistematicamente esaminati sono i seguenti.

Innanzitutto, verranno indicate se il soggetto sia conosciuto al Servizio di Salute Mentale Adulti di Prato oppure no. Nel primo caso il medico procederà alla anamnesi per una valutazione longitudinale che permetta eventualmente anche di esprimersi sulla prognosi. Nel secondo caso, la valutazione dovrà necessariamente essere trasversale con maggiore difficoltà ad esprimersi sulla prognosi.

L'esame psichico (semplificando al massimo per dare indicatori basilari) comprende l'indagine sui seguenti punti:

1. Lo stato di coscienza;
2. Il quadro della psicomotricità;
3. Gli aspetti relazionali (disponibilità, accessibilità, adeguatezza comportamentale);
4. Il quadro psicopatologico che indaga:
  - a. livello cognitivo (come sommaria valutazione clinica e senza gli strumenti testistici idonei);
  - b. tono dell'umore;
  - c. caratteristiche del Pensiero (forma e contenuti);
  - d. senso-percezioni;
  - e. eventuali altri elementi di significato psicopatologico.

Preliminarmente alla valutazione verrà effettuato test tossicologico (limitatamente alle sostanze valutabili al Pronto Soccorso) ed eventualmente test alcolemico. Inoltre, verranno effettuati accertamenti specialistici nell'ipotesi che lo stato osservato dipenda da quadri di interesse internistico, neurologico o altro.

Effettuata la suddetta procedura diagnostica, per rendere più fruibile il contenuto della consulenza gli esiti dell'osservazione dello stato psichico verranno enucleati in:

1. nessuna alterazione dello stato psichico;
2. lieve alterazione dello stato psichico (richiede valutazione clinica successiva per inquadrare meglio diagnosi e eventuale terapia);
3. moderata alterazione dello stato psichico (necessita di un intervento psichiatrico con rivalutazione nel breve periodo per eventuale presa in cura/carico, non necessario il ricovero immediato);
4. Grave alterazione dello stato psichico (con possibile immediato intervento sanitario).

Un aspetto problematico è rappresentato dall'individuazione dei posti in rems e nelle strutture sanitarie di secondo livello, che comporta una significativa attività data la cronica carenza di posti.

Ciò che va evitato è di far entrare in carcere persone malate, rimandando l'accertamento sulla malattia psichiatrica, così ritardando il trattamento terapeutico.

### **11. Gli strumenti di contrasto precautelari: l'arresto e l'arresto in flagranza differito, l'arresto da parte dei privati, il fermo di indiziato di delitto e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.**

Le misure precautelari nel Codice di Procedura Penale (c.p.p.) sono provvedimenti provvisori e urgenti che limitano la libertà personale prima che sia emessa una misura cautelare dal giudice. Sono disciplinate dagli articoli 380-384-bis del c.p.p. e si distinguono in tre tipologie principali:

- arresto in flagranza (art. 380 e 381 c. p.): eseguito dalla polizia giudiziaria (o da privati cittadini in casi eccezionali) quando una persona viene sorpresa nell'atto di commettere un reato o immediatamente dopo. Può essere *obbligatorio* o *facoltativo* a seconda della gravità del reato;
- arresto differito (o in flagranza differita): le forze dell'ordine possono arrestare un soggetto entro 48 ore dalla commissione del reato, anche senza essere colto in flagranza o nella c. d. quasi flagranza nell'immediatezza del fatto. Tale misura è disciplinata dall'art. 382 bis c. p. p. che, per i delitti che ci occupano, stabilisce: *“Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.”*

L'arresto viene effettuato, dunque, quando l'identificazione è certa e documentata da prove inconfutabili (es. video, foto o altri dispositivi) e si applica in casi specifici per tutelare le fasce deboli<sup>17</sup> e, fra l'altro, per i delitti di violenza di genere e domestica: previsto dal codice rosso rafforzato, si applica per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking) e violazione dei divieti di avvicinamento o allontanamento<sup>18</sup>.

- Arresto effettuato dai privati: è consentito, nei casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio, ai privati di procedere all'arresto in flagranza e la misura è disciplinata dall'art. 383 c. p. p., che stabilisce: *“Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato [253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della consegna e ne rilascia copia.”*

<sup>17</sup> Oltre che per evitare turbative dell'ordine pubblico e tutelare il personale sanitario.

<sup>18</sup> Si applica, altresì, per: eventi sportivi e manifestazioni: impiegato per reati commessi con violenza alle persone o cose durante competizioni agonistiche o disordini pubblici; reati violenti commessi all'interno o nei pressi dei CPR, hotspot o strutture di accoglienza.

- Fermo di indiziato di reato (art. 384 c. p. p.): disposto dal Pubblico Ministero (o dalla polizia giudiziaria, quando il pm non abbia assunto la direzione delle indagini) nei confronti di una persona gravemente indiziata di un delitto per cui è prevista una pena elevata, quando vi è un fondato pericolo di fuga.
- Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (384 bis c. p. p.): misura adottata dalla polizia (con l'autorizzazione del PM) nei confronti di chi è colto in flagranza di reati legati alla violenza domestica o maltrattamenti, per prevenire ulteriori reati<sup>19</sup>.

Si è posto, a più riprese nel corso dei turni d'urgenza, la seguente questione, con riferimento a casi di maltrattamento e di atti persecutori.

L'art. 380, l-ter), c. p. p. prevede l'arresto obbligatorio per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale. L'art. 384 bis c. p. p. consente l'allontanamento dalla casa familiare a opera della polizia

---

<sup>19</sup> Si riporta di seguito l'articolo 384 bis c. p. p.:

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito<sup>(3)</sup>.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore<sup>(3)</sup>.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

giudiziaria nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. L'art. 282 bis, comma 6, si esprime nei seguenti termini: *“Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583 quinquies, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, secondo comma, 612 bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.”*

Appare evidente che sussiste un difetto di coordinamento tra l'art. 380 c. 2 lettera l-ter e l'art. 384 c. p..

In tal caso, non è consentito alla polizia giudiziaria alcun margine di discrezionalità nella scelta della misura. Dovrà necessariamente ricorrere all'arresto obbligatorio in flagranza.

Qualora, invece, per il delitto sia previsto l'arresto facoltativo in flagranza la polizia giudiziaria, se ritiene che la massima privazione della libertà personale non sia giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto (art. 381, co. 4, c. p. p. potrà legittimamente adottare la misura gradata dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si pensi al caso in cui la polizia giudiziaria interviene e nota sulla persona offesa lividi, con conseguente possibilità di ipotizzare un diverso delitto di lesioni personali.

## **12. Sulla traduzione degli atti in caso di urgenza e sulle conseguenze derivanti dalla rottura del braccialetto elettronico, applicato agli indagati sottoposti a misura cautelare.**

A più riprese si è posto l'esigenza della traduzione con carattere di urgenza di atti in lingua straniera (in particolare in mandarino), in occasione dell'esecuzione di fermi di indiziati di delitto e di applicazione di misure cautelari, a seguito di arresti in flagranza di reato.

L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. E il secondo comma dell'articolo 143 c. p. p. prevede che *“Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo*

*tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna."*

Va ricordata, al riguardo, la previsione dell'art. 51 bis , co. II, delle disposizioni di attuazione, che prevede: "*..... Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.*

*3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.*

*4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica.*

*5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa."*

Si è assistito a più casi nei quali l'indagato è risultato danneggiare il braccialetto elettronico di controllo a distanza. In tal caso si configura il reato di danneggiamento aggravato dall'art. 625 n. 7 c. p., perché afferisce a cosa destinata a pubblico servizio<sup>20</sup>. Potrebbe configurarsi anche il delitto di cui all'art. 387 bis c. p., in quanto il comportamento integra una violazione delle prescrizioni annesse a misura cautelare applicata, sempre che non emerga che la condotta tenuta fosse dovuta a forza maggiore (es. per ragioni di salute comprovate). La condotta potrebbe essere valutata in ogni caso per richiedere l'aggravamento della misura in atto.

### **13. L'impiego delle Forze dell'Ordine per le investigazioni sulla materia dei reati contro la famiglia e i soggetti vulnerabili**

Al fine di razionalizzare le risorse investigative e la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano la Squadra Mobile e il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri, che ha visto anche la restituzione di deleghe per impossibilità a espletarle, l'ufficio ricorre e ricorrerà a tali strutture (e, in via del tutto eccezionale, ai militari del Ros che hanno fornito il loro apporto per la trattazione del caso di Vasile Frumuzache) tendenzialmente solo per effettuare le indagini più complesse che richiedono uno sforzo investigativo articolato basato su

---

<sup>20</sup> V. in tal senso Cass. sesta sezione n. 79/2026, udienza 16 gennaio 2026, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 13 febbraio 2026.

intercettazioni o, comunque, quando ci si trovi dinanzi a vicende caratterizzate da gravità (come a es. le violenze nei confronti di minori), da precedente trattazione di casi afferenti ai medesimi soggetti, o a soggetti a loro collegati.

Le deleghe vengono indirizzate all'aliquota della Polizia Municipale, insediata presso gli uffici della Procura di Prato (costituita da tre risorse deputate allo svolgimento delle investigazioni), e al gruppo di lavoro dedicato, costituito tra i componenti delle aliquote delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (costituita da tre unità, che assicurerà una reperibilità anche nella giornata di sabato), nonché dagli altri reparti territoriali, sui quali confidiamo di avere un supporto crescente.

Le stazioni della provincia di Prato e di Calenzano e gli appartenenti al Nucleo Investigativo delle Compagnie dei Carabinieri di Prato e Signa, gli appartenenti alla Polizia Locale di Prato, degli altri Comuni della provincia e di Calenzano e del gruppo dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza sono e saranno necessariamente impegnate in modo crescente. Con riferimento agli abusi in seno al carcere pratese si è fatto ricorso al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria e alla stessa Polizia Penitenziaria in servizio in seno alla Dogaia.

Lo scopo dell'incontro è di fornire indicazioni utili a migliorare il rapporto professionale con gli appartenenti alle Forze dell'Ordine in una materia che è in continua espansione e che richiede un continuo investimento di risorse.